

STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 38

Ostiglia, 07.12.2020

NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE FINO AL 15 GENNAIO 2021

RIFERIMENTI

- **DPCM 3 dicembre 2020**



Sull'Edizione straordinaria della **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020** è stato pubblicato il **DPCM 3 dicembre 2020**, che sostituisce le misure di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, di cui al precedente DPCM 3 novembre 2020.

Con il nuovo DPCM **resta** la **suddivisione** del territorio nazionale in **3 zone**, in base alle criticità riscontrate: area gialla, arancione e rossa.

A riguardo, il decreto in esame **proroga** la vigenza delle disposizioni delle **Ordinanze del Ministro della Salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020**, le quali, quindi, continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del medesimo Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.



Le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020 entrano in vigore **dal 4 dicembre 2020**, salvo quanto previsto da alcune disposizioni, e restano efficaci fino **al 15 gennaio 2021**.

MISURE VALIDE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

L'articolo 1 del DPCM in esame dispone le seguenti misure di contenimento:

- l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, che vanno obbligatoriamente indossati **nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private** e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. **Non** sono soggetti all'obbligo coloro che stanno svolgendo **attività sportiva**, i **bambini al di sotto dei 6 anni**, nonché i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. L'uso della mascherina è fortemente raccomandato anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, con la conseguenza che **nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza**, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande;

- l'obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;
 - dalle **ore 22.00 alle ore 5.00** del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli **spostamenti** motivati da comprovate **esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute**;
-  • dalle **ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021** sono consentiti esclusivamente gli **spostamenti** per le suddette motivazioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute);
- è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di **non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
-  • ai sensi del DL n. 158 del 2 dicembre 2020, è **vietato spostarsi tra Regioni o Province autonome** nel periodo compreso **tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021**, nonché **tra Comuni il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute o per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- è **vietato recarsi** nel suddetto periodo presso le **secondo case** ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;
- delle **strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di **assembramento**, può essere disposta **per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico**, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
 - è fatto obbligo nei **locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli **esercizi commerciali** di esporre all'**ingresso del locale** un **cartello** che riporti il **numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
 - possono essere utilizzate **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
 - l'obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
 - l'**accesso** del pubblico ai **parchi**, alle **ville** e ai **giardini pubblici** è condizionato al rispetto del **divieto di assembramento**, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
 - sono **sospese** le attività dei **parchi tematici** e di **divertimento**;
 - è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di **attività ludiche, ricreative ed educative**, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
 - è consentito lo svolgimento di **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

- sono consentiti soltanto gli **eventi** e le **competizioni** – di **livello agonistico** (mancava nel precedente DPCM) e riconosciuti di **preminente** (mancava nel precedente DPCM) **interesse nazionale** con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**) e del Comitato italiano paralimpico (**CIP**) – riguardanti gli **sport individuali** e di **squadra** organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- le sessioni di **allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni e **muniti di tessera agonistica** (mancava nel precedente DPCM), sono consentite **a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;
- sono **sospese** le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'**erogazione** delle prestazioni rientranti nei **livelli essenziali di assistenza** e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'**attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI, con la prescrizione che è **interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli**;
- sono consentite le attività dei **centri di riabilitazione**, nonché quelle dei **centri di addestramento** e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di preminente interesse nazionale, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è **vietato** o per i quali è prevista la **quarantena**, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un **test molecolare o antigenico** per verificare lo stato di salute.
Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la **negatività** e riportare i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli;
- lo svolgimento degli **sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è **sospeso**;
- sono altresì **sospese** l'**attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito **soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
- sono **sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, **anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente**;
- sono **sospesi** gli **spettacoli** aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

- le **attività** che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso restano comunque **sospese**;
- sono **vietate** le **feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- è **fortemente raccomandato** di **non ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
- sono **vietate le sagre**, le **fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi **eventi**;
- sono **sospesi i convegni**, i **congressi** e gli **altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e **in assenza di pubblico**; nell'ambito delle **pubbliche amministrazioni** le **riunioni** si svolgono in modalità **a distanza**, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato che **anche le riunioni private** si svolgano **in modalità a distanza**;
- l'**accesso ai luoghi di culto** avviene con misure organizzative finalizzate ad evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da assicurare ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati da 1 a 7;
- restano **sospese** le **mostre** e i **servizi** di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**,



ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento;

- le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il **100%** delle attività sia svolta tramite il ricorso alla **didattica digitale integrata** e che



a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% della popolazione studentesca delle suddette istituzioni sia assicurata l'attività didattica in presenza;

- resta **sempre garantita** la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- l'attività didattica ed educativa per i **servizi educativi per l'infanzia**, per la **scuola dell'infanzia** e per il **primo ciclo di istruzione** continua a svolgersi **in presenza**, con **uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;



- è istituito presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente un **tavolo di coordinamento**, presieduto dal Prefetto, per **individuare** il più idoneo **raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico** locale, urbano ed extraurbano. Al tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale;

- i **corsi di formazione pubblici e privati** possono svolgersi **solo con modalità a distanza**;
- sono consentiti **in presenza** i **corsi di formazione** specifica in medicina generale nonché le **attività didattico-formative** degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I **corsi per i medici in formazione specialistica** e le attività dei **tirocinanti delle professioni sanitarie e medica** possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza;



- sono inoltre **consentiti**, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i **corsi abilitanti** effettuati dagli uffici della **motorizzazione civile**, dalle **autoscuole** e dalle **scuole nautiche**, i corsi per l'accesso alla professione di **trasportatore su strada di merci e viaggiatori**, i corsi sul buon funzionamento del **tachigrafo**, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i **conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose** svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'**abilitazione a pilota** di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale **addetto alla sicurezza** nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la **sicurezza della circolazione ferroviaria**, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;



- sono altresì **consentiti i corsi** di formazione per il conseguimento del brevetto di **assistente bagnante** e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di **lavoratore marittimo** e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo, le **prove teoriche e pratiche** effettuate dagli uffici della **motorizzazione civile** e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le Regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, comprese quelle già presentate alla data di entrata in vigore del decreto in esame, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei 75 giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame;
- sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché (mancava nel precedente DPCM) l'**attività formativa in presenza**, ove necessaria, nell'ambito di **tirocini, stage e attività di laboratorio**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- le **riunioni** degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano ad essere svolte **solo con modalità a distanza**;
- il **rinnovo** degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni;
- gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
- sono sospesi i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di **scambio o gemellaggio**, le **visite guidate** e le **uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle **istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
- le **Università**, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari tenendo conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del

primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea ,nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di tale punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

- a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle **attività didattiche o curricolari** delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, le stesse possono essere svolte, ove possibile, **con modalità a distanza**, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dai suddetti studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- è **sospeso** lo svolgimento delle **prove preselettive e scritte** delle **procedure concorsuali pubbliche e private** e di quelle di **abilitazione all'esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
- le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei **corsi di formazione** e di quelli a carattere **universitario** del **personale delle Forze di polizia, delle Forze armate**, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli artt. 259 e 260 del DL n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020. I periodi di assenza dai suddetti corsi di formazione, comunque connessi alla situazione epidemiologica in corso, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
- è fatto **divieto** agli **accompagnatori** dei pazienti di permanere nelle **sale di attesa** dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei **pronto soccorso** (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'**accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza**, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

In merito alle **attività commerciali al dettaglio**, dei **servizi di ristorazione** e dei **servizi alla persona**, il DPCM 3 dicembre 2020 prevede le misure di seguito riportate.

Commercio al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale** di almeno un metro, che

- gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
- venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.



Fino al 6 gennaio 2021, l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è **consentito fino alle ore 21.00**.

Nelle **giornate festive e prefestive** sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Servizi di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00**.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **4 persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.



Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la **ristorazione** negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita **solo con servizio in camera**.

Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le suddette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settoriali analoghi.

Continuano a essere consentite le attività delle **mense** e del **catering** continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli **itinerari europei E45 e E55** (non previsto nel precedente DPCM), negli ospedali e negli aeroporti, nei **porti** e negli **interporti** (non previsto nel precedente DPCM) con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona

Le **attività inerenti ai servizi alla persona** sono **consentite** a condizione che le Regioni/Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Altre attività commerciali ammesse

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi**, nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Settore trasporto pubblico

In tema di trasporto pubblico, viene previsto che:

- a bordo dei **mezzi pubblici** del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al **50%**; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;
- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla **riduzione** e alla **soppressione** dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
- per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre **riduzioni, sospensioni o limitazioni** nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Comprensori sciistici

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.



A partire **dal 7 gennaio 2021** gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Strutture ricettive

È **consentito** esercitare le attività delle **strutture ricettive**, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

MISURE VALIDE SU DETERMINATE AREE

Gli articoli 2 e 3 del DPCM 3 dicembre 2020 prevedono ulteriori misure di contenimento del contagio, valide solamente su alcune aree del territorio nazionale.

Più precisamente, il nuovo DPCM prevede che, con **ordinanza del Ministro della Salute**, adottata **sentiti i Presidenti delle Regioni** interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sentito il CTS sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno:

- **scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3”)** e con un livello di rischio “alto” (**zona arancione**)
- ovvero **scenario di massima gravità (“scenario di tipo 4”)** e con un livello di rischio “alto” (**zona rossa**)

A seguito delle diverse ordinanze del **Ministro della Salute** che si sono susseguite nell’ultimo mese e alla luce della previsione del DPCM in esame che, come sopra anticipato, ha prorogato la vigenza delle Ordinanze 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del medesimo Ministro (e comunque non oltre il 6 dicembre 2020), **allo stato attuale**, appartengono

- alla **zona arancione**:
 - Lombardia (N.B. La Lombardia dovrebbe diventare GIALLA domenica 13.12.2020);
 - Piemonte;
 - Basilicata;
 - Calabria;
 - Valle d’Aosta;
 - Alto Adige;
 - Toscana;
 - Campania;
- alla **zona rossa**:
 - Abruzzo;

Il DPCM in esame prevede inoltre che, con **ordinanza** adottata dal **Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione** interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale e in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’**esenzione** dall’applicazione di una o più delle misure sotto indicate.



Il Ministro della Salute, con **frequenza almeno settimanale**, deve verificare il permanere dei suddetti presupposti e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le ordinanze sopra citate sono efficaci per un periodo minimo di **15 giorni** e comunque **non oltre** la data di efficacia del decreto in esame (ossia **il 15 gennaio 2021**).

Misure valide su aree caratterizzate da uno scenario di tipo 3 (zone arancioni)

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle suddette ordinanze del Ministro della Salute, nelle Regioni ivi individuate e collocate nello scenario di tipo 3, ossia le

zone **arancioni**, sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori** di fascia arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in esame;
- è **vietato ogni spostamento** con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso** da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55 (non previsto dal precedente DPCM), negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti (non previsto dal precedente DPCM), con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



Tutte le misure previste dal DPCM in esame, ad eccezione di quelle previste per le zone rosse, si applicano anche ai territori delle zone arancioni, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Misure valide su aree caratterizzate da uno scenario di tipo 4 (zone rosse)

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministro della salute, nelle Regioni ivi individuate e collocate nello scenario di tipo 4, ossia le zone **rosse**, sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori** di fascia rossa, nonché **all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in esame;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, (mancava nel precedente DPCM) prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il

contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55 (mancava nel precedente DPCM), negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti (mancava nel precedente DPCM), con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono **sospese**; sono altresì sospesi tutti gli **eventi e le competizioni** organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- è **consentito** svolgere **individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione** purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo **svolgimento di attività sportiva** esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente **con modalità a distanza**. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- è **sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza;
- sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona**, diverse dalle seguenti individuate dall'Allegato 24:
 - lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
 - attività delle lavanderie industriali;
 - altre lavanderie, tintorie;
 - servizi di pompe funebri e attività connesse;
 - servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;



- sono temporaneamente **sospese** le **prove** di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle **patenti** di categoria **B, B96 e BE**, con conseguente proroga dei termini in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere tali prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza che ha disposto la zona rossa.

- i **datori di lavoro pubblici** limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in **modalità agile**.



Tutte le misure previste dal DPCM in esame si applicano anche ai territori delle zone rosse, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

L'articolo 4 del DPCM in esame conferma che tutte le **attività produttive industriali e commerciali**, fatto salvo quanto indicato dal predetto articolo 1, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 3 dicembre 2020, sull'**intero territorio nazionale**,

- il personale sanitario deve attenersi alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'OMS e i responsabili delle singole strutture devono provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute;
- al fine di permettere il tracciamento dei contagi attraverso l'App Immuni, l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale è obbligato a caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, accedendo al sistema centrale di Immuni;
- è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 del DPCM in esame;
- nei servizi educativi per l'infanzia (D.Lgs n. 65/2017), nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie riportate nell'allegato 19 del DPCM in esame;
- i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, riportate nell'allegato 19 del DPCM in esame, anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50% (art. 263, comma 1, DL n. 34/2020);
- nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
 - organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
 - adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima

categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

- le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.
- è **raccomandata** la **differenziazione dell'orario di ingresso del personale** anche da parte dei datori di lavoro privati;
- è **fortemente raccomandato** l'utilizzo della modalità di **lavoro agile** da parte dei datori di lavoro privati.